COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XLVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **STORCHI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 390

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori BITOSSI ed altri: Proroga dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati. (*Approvata dal Senato*). (1635) 390

PRESIDENTE 390, 395, 396, 398
FASSINA, *Relatore* 390, 395
SANTI 390, 397
RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 390, 391, 394, 395, 396, 398
REPOSSI 391
BIASUTTI 391
ROSELLI 391, 396
NEGRI 391
DI VITTORIO . 393, 394, 395, 396, 397, 398
SABATINI 394
ROBERTI 394, 398
PALLENZONA 397
BELLONI 397

Senatore MONALDI: Perfezionamento delle prestazioni per tubercolosi per i figli di soggetti assicurati. (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1650) 398

PRESIDENTE 398, 399, 402, 403
REPOSSI, *Relatore* 399, 401, 403
BARTOLE 399
CERAVOLO 399, 403
FASSINA 399
MORELLI 399, 401, 402
NOCE LONGO TERESA . . . 399, 400, 401
GENNAI TONIETTI ERISIA 400, 401
COPPA. 400, 402
BIASUTTI 400
RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 400, 402
MAGLIETTA 401
ZANFAGNINI 401
DI VITTORIO 401, 402
VENEGONI 402
SANTI 403
MASTINO DEL RIO 403

REPOSSI ed altri: Proroga al 31 dicembre 1951 del termine di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. (1652) 403

PRESIDENTE 403, 404
NOCE LONGO TERESA 403
MORELLI 404
RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 404
REPOSSI, *Relatore* 404

Votazione segreta:

PRESIDENTE 404

La seduta comincia alle 8,45.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi della seconda parte del 1° comma dell'articolo 28 del Regolamento, gli onorevoli Roselli e Lombardi Carlo sostituiscono rispettivamente gli onorevoli La Pira e Cucchi.

Discussione della proposta di legge dei senatori Bitossi ed altri: Proroga dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura, comunque denominati. (Approvata dal Senato). (1635).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei senatori Bitossi ed altri: Proroga dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati.

Prego il relatore onorevole Fassina di riferire su questa proposta già approvata dal Senato.

FASSINA, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 22 luglio 1949, la nostra Commissione approvò un disegno di legge presentato dall'allora ministro Fanfani, per prorogare di 2 anni i contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura. Questo disegno di legge sanzionava un accordo, raggiunto dopo lunghe agitazioni, tra la Confagricoltura e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della terra. Naturale che, dopo l'approvazione di quel disegno di legge, si dovesse tentare la regolamentazione definitiva dei rapporti di lavoro nel settore dell'agricoltura.

Purtroppo le organizzazioni sindacali non sono ancora riuscite a raggiungere quest'accordo; ma è augurabile che, al più presto, un provvedimento legislativo possa intervenire per dare tranquillità a questo settore del lavoro.

In mancanza di questo accordo, i senatori Bitossi, Bibolotti ed altri hanno presentato il 21 aprile del corrente anno una proposta di legge per prorogare di un altro anno i contratti contemplati dalla legge precedente. Non dirò che la soluzione sia delle più sodisfacenti, ma è necessaria. Il Senato ha approvato la proposta di legge con modificazioni, perché, nel frattempo (attraverso agitazioni e scioperi nelle massime province agricole) erano stati raggiunti degli accordi, per regolare i criteri delle disdette.

Due sono i principî approvati.

Primo: la proroga non deve essere automatica, ma il Ministro del lavoro, in base alle segnalazioni che giungeranno dalla periferia nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della legge, stabilisce, con proprio decreto, il blocco delle disdette là dove il fenomeno, per la sua ampiezza, riveli un carattere sociale.

Secondo: là, ove le organizzazioni sindacali già abbiano raggiunto accordi con le associazioni degli agricoltori, l'intervento del Ministro del lavoro non si attua. Sarebbe strano, infatti, che il Ministro potesse sovrapporsi agli accordi discussi e firmati dalle parti.

Ritengo, pertanto, che si debbano far voti per raggiungere al più presto una regolamentazione più ortodossa, dal punto di vista legislativo, dei contratti di lavoro nel settore agricolo, e invito la Commissione ad approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANTI. La proposta che il senatore Bitossi ed altri colleghi hanno presentato al Senato giunge modificata nella sua originaria proposizione. Mi pare che questa tendesse, senz'altro, a prorogare i contratti, come la legge precedente. Il Senato ha ritenuto opportuno non consentire questa automaticità, e lasciare al Ministro del lavoro la facoltà di intervenire in quelle province dove le condizioni particolari esigessero tale intervento. Ma una modifica è stata portata di cui noi non ci rendiamo ragione; quella dell'ultimo periodo dell'articolo 2, per la quale le disposizioni della legge non si applicano nelle località ove siano intervenuti accordi sindacali tra le categorie interessate. La motivazione sarebbe quella ascoltata or ora dal relatore onorevole Fassina, ossia che la volontà della legge non deve sovrastare quella che è stata la volontà delle parti interessate.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Perchè non è opportuno, non perchè ci sia una difficoltà costituzionale o giuridica.

SANTI. Io non vedo questo criterio di opportunità. Per qual motivo la legge che facciamo, se tende a migliorare le condizioni dei lavoratori, deve avallare tutti i precedenti accordi sindacali? Se questi accordi si riconoscono per buoni, nulla vieta che si mantengano, ma se sono il frutto della ne-

cessità di sottoscrivere in cui una delle parti si sia trovata, non dobbiamo impedire che il Ministro intervenga per migliorare quello che in sede sindacale non si sia potuto ottenere. Altrimenti la legislazione del lavoro si ridurrebbe alla constatazione degli accordi che fanno le parti, e le Camere e gli organi di Governo non potrebbero prendere nessuna iniziativa per avanzare sulla via della legislazione sociale.

Ricordo ai colleghi che, proprio ieri, la Camera, a proposito della legge sui contratti agrari di mezzadria, affitto, ecc., ha affermato, attraverso un emendamento presentato dall'onorevole Di Vittorio, un principio estremamente interessante. L'emendamento votato non solo dalla parte nostra ma anche da altri colleghi, e in modo particolare dai sindacalisti della maggioranza, diceva: « Le norme della presente legge non possono essere derogate se non in senso più favorevole al lavoratore ».

Allora non riesco a spiegarmi le ragioni per le quali, nelle località ove siano intervenuti degli accordi sindacali tra le categorie, non possa essere applicata la legge se questa risultasse più favorevole.

Propongo perciò un emendamento soppressivo del periodo secondo dell'articolo 2. Prego i colleghi di esaminarlo e di tenerlo nella dovuta considerazione. Penso che il voto favorevole non potrà mancare da parte dei colleghi della maggioranza i quali hanno ieri affermato questo sostanziale principio.

REPOSSI. Non ritengo che tra l'emendamento ricordato dall'onorevole Santi e questa legge ci sia una possibilità di paragone. La proposta originaria del senatore Bitossi tendeva ad ottenere la proroga della disposizione di cui alla legge 15 agosto 1949, n. 533. Il Senato, preoccupandosi delle eventuali situazioni degne di particolare attenzione e non appianabili che attraverso l'intervento legislativo, ha ritenuto opportuno conferire al Ministro del lavoro la facoltà di applicare una proroga dove ragioni sociali potessero richiederla. Questa soluzione è stata adottata perchè, in incontri tra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, si era arrivati, in molti settori, ad accordi diretti per sistemare tutta la situazione.

Se si parte quindi da quello che, secondo me, è lo spirito e la lettera della proposta di legge trasmessa dal Senato, non si può ignorarne la volontà di limitare l'intervento del Ministro là dove solo l'urgenza lo richieda; ed impedirlo là dove le situazioni già sono state definite, o dove stiano avviandosi ad una sistemazione. Per questi motivi non ritengo che si debba aderire alla richiesta fatta dallo onorevole Santi.

BIASUTTI. Concordo con l'onorevole Repossi, soprattutto perché la norma dà un valore morale e legislativo agli intervenuti accordi sindacali. Accettando l'emendamento Santi metteremmo in agitazione le parti già tranquillizzate dagli accordi definiti.

Questa ragione (oltre a quelle accennate dall'onorevole Repossi) deve convincerci ad accettare la proposta di legge cosí come trasmessa dal Senato, dato anche il suo carattere di transitorietà.

ROSELLI. Desidero ricordare la situazione della provincia di Brescia relativamente ai salariati a contratto annuo per 300 giornate diminuite a 200, 100 e 50 per i giovani. Ritengo opportuno comprendere anche costoro nella proroga. Ma, senza presentare un emendamento, difficilmente definibile, pregherei il Governo di accettare un ordine del giorno così formulato:

« La XI Commissione, considerato che i salariati a contratto di durata inferiore alle 300 giornate annue, sono compresi, secondo patti e consuetudini, nella categoria dei salariati fissi o comunque denominati di cui alla legge n. 533 del 1949, ritiene che l'attuale ulteriore proroga debba considerare anche tale categoria, ed invita il ministro affinché nella applicazione della legge voglia ritenerla compresa nel criterio di proroga ».

NEGRI. Associandomi all'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Santi, rammento che in alcune province, pur essendo intercorsi accordi vantaggiosi, le associazioni degli agricoltori cercano di sfuggirvi chiedendo la convocazione di commissioni arbitrali per temporeggiare e diminuire il valore degli accordi stessi. Estendendo anche a questi casi le disposizioni dell'articolo 1, si verrebbero a troncare queste incresciose situazioni. Mi associo inoltre all'ordine del giorno dell'onorevole Roselli.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'interesse della discussione si è polarizzato intorno alla questione sollevata dall'onorevole Santi.

L'aspetto del problema non può essere apprezzato nel suo giusto valore se non riportandosi allo spirito della legge ed al fine che ella tende a realizzare. Devo perciò richiamare l'attenzione della Commissione su questa premessa e sul seguente fatto: la legge che è all'esame non cerca di attuare un regolamento sostanziale del rapporto di lavoro. Una legge di questo tipo fu quella del 1949, che dettò

norme relative al rapporto di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura, e stabilì che il loro contratto dovesse avere, per lo meno, la durata biennale. In funzione di questa estensione del rapporto di lavoro nel tempo, (fino ad allora i salariati fissi avevano goduto solo di contratti annui) fu stabilita la proroga di un anno, in modo che tutti i salariati in costanza di rapporto di lavoro avessero la possibilità di beneficiare subito della nuova disposizione. Quest'anno ci troviamo di fronte ad una situazione profondamente diversa, non essendo stata presentata alcuna proposta che si riferisca alla sostanza del rapporto di lavoro dei salariati fissi. La ragione quindi della proposta attualmente in esame deve ricercarsi nella necessità di arginare una situazione che possiamo chiamare di eccesso nell'esercizio dei propri diritti. Un eccessivo numero di agricoltori si è avvalso del diritto, incontrastabile dal punto di vista individuale, di considerare rescisso il rapporto di lavoro alla fine dei 2 anni, determinando così una situazione di pericolo sociale per l'accumularsi di decine di migliaia di disdette intimate ai salariati fissi.

La proposta di legge aveva perciò, quando fu presentata, un fine politico-sociale contingente: risolvere il conflitto tra le organizzazioni dei lavoratori agricoli ed i datori di lavoro.

Tra la presentazione e l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, è intercorso un periodo di tempo molto lungo.

In questo periodo, in alcune province (per esempio Ferrara e quelle nelle quali il termine di scadenza dei contratti era a San Michele: 29 settembre) nonostante le disdette avessero assunto proporzioni piuttosto vaste, le cose sono andate a posto da sé con la buona volontà reciproca.

In altre province invece (quelle in cui la scadenza era a San Martino: 11 novembre) sono sorte agitazioni e contrasti, appianati poi fra le parti attraverso accordi intesi non a regolare il rapporto di lavoro, ma a risolvere, attraverso reciproche concessioni, le vertenze. Gli agricoltori, nel maggior numero dei casi, si sono impegnati a certe limitazioni, a costituire eventuali organi conciliativi, o ad assumere determinati impegni per la sistemazione dei coloni che fossero rimasti fuori della casa e dell'azienda. Questi accordi hanno avuto il gradimento e la sottoscrizione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il che deve legittimamente far presumere che essi corrispondono alla salvaguardia delle esigenze di questi lavoratori agricoli.

In conseguenza di questi accordi e degli interventi del Ministero, dei prefetti e degli uffici regionali e provinciali del lavoro ci siamo trovati, ai primi di settembre, in una situazione profondamente modificata. Il fenomeno aveva perduto quell'aspetto di pericolosità sociale a cui prima ho accennato.

Vorrei citare qualche caso. A Como su 850 salariati sono in atto soltanto 23 disdette; a Varese 6, a Ravenna 142, a Novara 80, a Milano 664. Situazioni particolari si presentano invece in alcune province, come quella di Brescia, alla quale ha fatto riferimento l'onorevole Roselli.

Nel suo complesso la situazione si è presentata, dal punto di vista individuale, con caratteristiche dannose e deprecabili; ma dal punto di vista collettivo con caratteristiche di normalità. Stabilito il contratto salariale fisso annuale, è perfettamente nella natura delle cose che una certa osmosi avvenga; una osmosi da riferirsi alla selezione e all'immissione di altri lavoratori agricoli che tendono a conseguire una maggiore stabilità del loro rapporto di lavoro.

Sarebbe assolutamente antisociale voler arginare con ostacoli questa selezione, che non presenta affatto i caratteri di una concorrenza massiccia, avendo il lavoro dei salariati fissi caratteristiche di specializzazione non improvvisabili (bovari, cavallari, mungitori, ecc.). In effetti il pericolo di un capovolgimento completo di queste masse di lavoratori non c'è, essendo i selezionati relativamente pochi. Alcuni, divenuto l'alloggio insufficiente per la propria famiglia, tendono a trasferirsi dove possono trovare una casa migliore; altri, sistemati lontano dai centri abitati, divenuti grandi i figli che devono andare a scuola, tendono ad avvicinarsi ad un centro maggiore. Altri ancora aspirano a migliori condizioni locali e ambientali di trattamento, o devono trasferirsi a causa delle incompatibilità che possono sorgere tra datore di lavoro e lavoratore. Opportunamente, perciò, il Senato, mentre ha negato la necessità della proroga generale, ha voluto conferire al Ministro del lavoro, di concerto con quello dell'agricoltura, la facoltà di intervenire là ove potessero determinarsi perturbamenti sociali, e – logicamente – ha ristretto questa facoltà indicandone i presupposti e circoscrivendola nel tempo (15 giorni dalla legge), aderendo così al concetto costituzionale in materia di delega al potere esecutivo; all'opportunità di evitare che le aspettative per l'eventuale decreto del Ministro del lavoro potessero far stagnare sistuazioni che già avessero una loro

dinamica di movimento; ed alla necessità di non intervenire là dove le parti si fossero già messe d'accordo tra di loro.

Devo anzi dire, che l'esclusione dell'intervento del Ministro del lavoro in caso di accordi raggiunti, è l'aspetto sul quale ha insistito particolarmente la discussione del Senato, rendendo possibile l'approvazione della proposta altrimenti non approvabile.

E due altre considerazioni debbono aggiungersi: la prima, per dovere di lealtà, impone che l'iniziativa parlamentare non tolga valore agli accordi che le organizzazioni sindacali, da una parte e dall'altra, hanno ritenuto di adottare in materia di disdette dei salariati fissi (se si fosse voluto affermare il principio della giusta causa, nel senso di stabilire che i contratti invece che biennali dovessero essere triennali, si sarebbe dovuto impostare la questione in quel senso e non proporla attraverso l'espediente della proroga); la seconda, tenuto conto della situazione in movimento (all'epoca della discussione al Senato eravamo alla vigilia dell'11 novembre), impone di non cristallizzare le situazioni, pena ripercussioni sociali, nella gran massa dei salariati, molto più pericolose di quelle derivanti dal rimanere qualcuno – si tratta di unità – senza collocamento e senza abitazione.

In tale condizione di cose devo dire che il Governo, mentre continua ad essere favorevole al progetto di legge come approvato dal Senato, non può assolutamente aderire all'abolizione di quel comma che fu una delle condizioni fondamentali per l'approvazione della legge davanti al Senato.

Circa la situazione della provincia di Brescia, questione sollevata dall'onorevole Roselli, dobbiamo constatare che accanto ad un rapporto di salariato fisso normale si è inserito, originato dal cosiddetto provvedimento di super-imponibile di mano d'opera, un rapporto di salariato fisso speciale, caratterizzato da un contratto annuo che, però, prevede un numero di giornate lavorative inferiori a 300.

A questo proposito devo fare una parentesi: in base all'articolo 1 di questo disegno di legge, devono essere prorogati, nel caso che il Ministro del lavoro si valga della facoltà, i rapporti che sono previsti dall'articolo 1 della legge 1949. Ne consegue che l'eventuale decreto del Ministro del lavoro, non potrà stabilire altro che la proroga per un anno in determinate località. Pertanto in questo momento, non posso prendere impegni di formulazione di decreti che vadano al di là di questa facoltà.

A Brescia, sul numero veramente notevole di 27 mila salariati fissi, esistono disdette per meno di 300; (una percentuale di circa l'1 per cento). Il punto veramente dolente della situazione è la sorte dei circa 9 mila salariati fissi a rapporto annuo con un impiego per un numero di giornate inferiori a trecento. Quindi accetterò come raccomandazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Roselli, con le dichiarazioni che ho fatto in proposito.

DI VITTORIO. La discussione è stata finora condotta in modo da porre in risalto l'aspetto formale a scapito di quello sostanziale. L'aspetto formale è semplice: se le cose fossero come appaiono formalmente, non sarebbe neppur sorta discussione, nè tra noi, nè al Senato. L'onorevole Rubinacci domanda perché si debba intervenire in questioni già regolate da accordi tra le parti.

Se detti accordi avessero veramente regolato la materia, nessuno di noi avrebbe chiesto che una legge intervenisse a modificarli. Ma questo è l'aspetto formale della questione L'aspetto sostanziale è differente. Il Sottosegretario Rubinacci, che è stato sindacalista, sa molto bene cosa sia accaduto nelle province dell'alta Italia, principale oggetto di questo disegno di legge. Tra i lavoratori agricoli non si è, disgraziatamente, verificata l'unità di azione realizzata invece tra i lavoratori dell'industria. Non hanno potuto esserci, quindi, né accordi provinciali, nè regionali per regolare la materia. (Gli agrari non volevano nemmeno trattare la questione, sostenendo il principio che nessuna legge e nessun potere possa intervenire nella facoltà assoluta ed esclusiva del proprietario ad ogni fine di anno, di licenziare chi avesse voluto e scegliere, a piacere, gli aspiranti).

I compromessi a cui si è addivenuti non hanno, quindi, regolato la questione. Sostanzialmente si sono limitati a stabilire che, ove si verificassero gravi inconvenienti, o molti lavoratori rimanessero senza posto, si sarebbe provveduto, se possibile, a trovare loro altra sistemazione. Si tratta, in altre parole, di un'opera di assistenza in favore dei lavoratori non solo disoccupati, ma anche senza casa; dovendo il salariato fisso, che abita nell'azienda in cui lavora, essere sfrattato dalla casa quando viene licenziato.

Il rimedio a questa situazione sarebbe stato trovato, forse, anche senza quegli accordi; perché il senso di umanità tra gli italiani è ancora così vivo che non si sarebbe

lasciato un disgraziato in mezzo alla strada, con i bambini e le masserizie.

Con grande stupore ho dunque sentito affermare che un provvedimento legislativo non deve interferire in accordi già stipulati, che non si deve sconvolgere con provvedimenti automatici ciò che è stato già regolato. Credo che i colleghi abbiano letto l'articolo 1 di questo disegno di legge e constatato che non esiste parola interpretabile come proroga automatica delle disdette. Si parla solo di facoltà per il Ministro del lavoro, d'accordo con il Ministro dell'agricoltura, di provvedere alla proroga delle disdette, dove le circostanze lo richiedano.

È dunque una facoltà concessa al Governo. Sarebbe strano che proprio noi, dell'opposizione, sostenessimo di accordare questa facoltà e che il Governo non l'accettasse.

Non voglio ora discutere le argomentazioni dell'onorevole Rubinacci sulla antisocialità del provvedimento di proroga perchè: impedirebbe la selezione, limiterebbe la libertà e ostacolerebbe l'accessione di nuovi salariati. La realtà è quella da tutti conosciuta; non c'è un processo selettivo nelle campagne se non compiuto unilateralmente dagli agrari. Per ogni lavoratore che si richiede ce ne sono, disgraziatamente, dieci che si offrono. Questo significa soltanto permettere agli agricoltori di scegliere quelli che vogliono, mettere in concorrenza i lavoratori, ottenere per sè le migliori condizioni possibili, le peggiori per i lavoratori.

Alla base di tutto questo è il principio della giusta causa; un principio che la Camera, sia pure in maniera, a nostro giudizio, non sufficientemente chiara, ha ieri accolto con il disegno di legge approvato. Perché negare, in questa sede, lo stesso principio?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il principio della giusta causa non è stato richiesto in nessun modo per il licenziamento dei salariati fissi. La proroga è dovuta solo a ragioni contingenti.

DI VITTORIO. Santa ingenuità! Forse ignoriamo come si sia giunti al decreto di proroga dell'anno scorso?

Ci fu uno sciopero di braccianti; ed uno dei motivi dello sciopero fu proprio quello della giusta causa nel licenziamento dei salariati fissi. Ma su questo punto non fu possibile raggiungere l'accordo. Un rappresentante degli agricoltori proclamò: «Noi possiamo subire il principio della giusta causa se la legge ce lo impone con la forza, ma volontariamente non lo accetteremmo neppure se ci massacraste». Il Ministro del lavoro del tempo, l'onorevole Fanfani, vista la impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti su questo punto, allo scopo di facilitare la soluzione della vertenza, propose di eliminare dalle trattative la questione, rinviandola ad un futuro provvedimento legislativo, e limitando la discussione agli altri punti. Su questi, in effetti, fu raggiunto l'accordo, e lo sciopero si concluse. Questo disegno di legge, quindi, costituisce la proroga del provvedimento adottato in seguito alla impossibilità di un accordo sul principio della giusta causa. Escludendone volutamente alcune provincie, il provvedimento si riduce a niente. Già è venuto troppo tardi; la sua efficacia, quindi, è ridotta dell'80 per cento.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Prima ancora di venire ha raggiunto il 90 per cento della sua efficacia, poiché il 90 per cento della materia delle disdette è già stato pacificamente regolato.

DI VITTORIO. Tutto si regola. Anche le acque di un'alluvione salgono e raggiungono l'equilibrio. Bisogna vedere se per raggiungerlo vi sono state vittime, campi sepolti, case travolte.

Il fatto è che, non essendovi questa legge, gli agricoltori hanno potuto fare quello che hanno voluto a detrimento dei lavoratori.

Per concludere, vorrei pregare i colleghi di approvare il nostro emendamento, che pur offrendo ai lavoratori uno scudo contro le disdette non giustificate non tende alla automaticità della proroga, ma solo a dare al Ministro la facoltà di risolvere in modo molto elastico e facoltativo le questioni che eventualmente si presentassero.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE STORCHI

SABATINI. Ritengo che questa legge, dando al Governo facoltà discrezionali di intervenire ove non siano intervenuti accordi, non possa impedire l'intervento governativo anche là dove eventuali accordi già intervenuti non dimostrino di aver regolato la materia con l'intervento delle categorie interessate.

ROBERTI. Mi pare che la discussione sia basata sulla preoccupazione che, in alcune zone, gli accordi sindacali in vigore possano essere meno favorevoli della legge.

In questo caso mi richiamo al criterio universalmente accettato in questa materia, quello della clausola più favorevole; per cui, quando vi siano varie fonti che regolano,

in modo difforme, una identica fattispecie, la clausola che deve essere accolta per tutti è quella più favorevole.

Sotto questo aspetto ritengo che l'emendamento soppressivo possa essere accolto, restando perfettamente in regola con tutti i principi generali; mentre le considerazioni di ordine pratico fatte presenti dall'onorevole Di Vittorio possono venire ad eliminare qualsiasi preoccupazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FASSINA, *Relatore*. Mi spiace tornare su alcuni concetti che ho già svolto. Poiché, anche approvando questa proposta di legge, non sarà possibile evitare un certo movimento di salariati fissi, valuterà il Ministro se, in una determinata provincia, la percentuale di disdette del 3, 4, 7 per cento possa costituire un fatto sociale, oppure possa risolversi attraverso quei naturali accordi tra le parti, che – fino ad oggi – se non hanno bloccato il rapporto di lavoro, hanno almeno diminuito il numero dei salariati disdettati. Se dovessimo accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Santi, tutto il prezioso lavoro di conciliazione, compiuto in questi mesi dagli uffici provinciali del lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, riuscirebbe vano.

Non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte alla realtà; accordando al Ministro la facoltà di emettere il decreto senza la limitazione prevista dall'articolo 2, permetteremo il sorgere, anche nelle provincie dove sono stati raggiunti gli accordi, di tali e tante pressioni da turbare quell'ordine sociale che questa legge vuol tutelare. Là dove è possibile, dobbiamo lasciar libero quel naturale movimento destinato ad agevolare le richieste e le aspirazioni delle famiglie dei salariati; dove, al contrario il gran numero delle disdette è sproporzionato al naturale movimento della popolazione agricola, è necessaria la legge.

L'onorevole Di Vittorio ha detto essere strano che l'opposizione voglia dare al Governo dei poteri discrezionali, e che il Governo non li accetti. Io dico essere veramente strano che sia una Commissione parlamentare a voler dire alle organizzazioni sindacali: « Procedete con i vostri mezzi nella lotta per conquistare condizioni migliori per i lavoratori; là, dove malgrado i vostri sforzi, non potrete riuscire, noi Parlamento interverremo per far sì che la materia sia regolarizzata in modo che i lavoratori non abbiano a soffrirne ». Perché voler disconoscere gli accordi sindacali raggiunti ?

DI VITTORIO. Ma quegli accordi non regolano la materia, sono accordi di assistenza.

FASSINA, *Relatore*. In provincia di Pavia, dopo 40 o 42 giorni di sciopero, la Confederterra, firmato l'accordo, ha proclamato la sua esultanza ed ha affermato di aver conseguita una vittoria. I contadini sono stati invitati a feste danzanti, a comizi, ecc.

Ora, a due mesi di distanza, si dice che tutto quello era bugia, era tattica...

DI VITTORIO. Il successo si riferiva ad altri punti, non a questo. Si riferiva all'assistenza farmaceutica.

FASSINA, *Relatore*. No, l'esultanza era comprensiva di tutto.

Dobbiamo poi considerare che l'articolo 1° della legge del 1949 stabiliva la biennalità dei contratti individuali di lavoro per i salariati. Se, a un anno di distanza, dobbiamo ammettere un'ulteriore proroga, questa deve limitarsi alle località dove non è stato possibile raggiungere un accordo. Negli altri casi valgono i patti conclusi liberamente dalle organizzazioni sindacali.

Non disconosco la doverosa necessità di tentare di regolamentare, come si è fatto per i patti agrari, il resto della materia; ma allora il problema diventa ben più vasto, e questa piccola legge di proroga non è adatta a risolvere grandi problemi di ordine sociale ed economico.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo innanzi tutto dichiarare: formalmente è esatto che non si raggiunse l'accordo sindacale per il quale l'anno passato è sorta l'agitazione agricola con lo scopo di introdurre la giusta causa in materia di disdetta di salariati fissi. Però è anche esatto che ci fu un'intesa per transigere la questione dando una maggiore durata al contratto dei salariati fissi. Contro la tesi della continuità, sostenuta dai lavoratori, e quella della possibilità di rescindere anno per anno il rapporto, sostenuta dagli agricoltori, l'anno passato, il Parlamento stabilì, con voto unanime, che la durata dovesse essere biennale. Quindi, la questione della giusta causa fu, dalle organizzazioni sindacali, soprattutto dal Parlamento, transatta con l'introduzione della durata biennale del rapporto di salariato fisso.

Quest'anno, né in sede sindacale, né in sede parlamentare, la questione della giusta causa è stata sollevata; quindi è questione estranea alla discussione.

DI VITTORIO. È materia di rivendicazione sindacale.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* No, si è insistito per la proroga come necessità contingente, per correggere situazioni antisociali, situazioni di eccesso da parte degli agricoltori.

Non voglio tuttavia dire che il problema della giusta causa non possa essere ripreso in sede opportuna.

Insisto nel far rilevare il valore politico-sociale e di ordine pubblico di questa legge.

Dove gli accordi sono stati raggiunti ha funzionato tutta una procedura che va dalla costituzione di commissioni di conciliazione all'impegno degli agricoltori di provvedere o di concorrere alla sistemazione di coloro che rimanessero senza occupazione, ed alla disposizione che in ogni azienda debba esservi un minimo di salariati fissi in relazione alla estensione e alla coltura; il che è una conquista sindacale notevole.

Ora io non dico che la legge non possa sovrapporsi a questi accordi. La legge lo può far sempre. La legge è la regina delle fonti del diritto. Ma data la finalità della proposta di legge di sanare le situazioni sulle quali le parti fossero state in contrasto, evidentemente, dove questo contrasto è cessato, il movente della legge è venuto a mancare.

Inoltre ci troviamo di fronte ad una legge che deve necessariamente – lo dice la Costituzione – dettare i criteri in base a cui il potere esecutivo possa emettere i suoi provvedimenti. Quindi, il Ministero del lavoro ha interesse che questi criteri siano fissati, perché essi condizionano l'esercizio della delega che gli è conferita dal Parlamento.

E mi permetto ricordare un'altra cosa. Con questa legge manteniamo l'automaticità della proroga; non automaticità generale sul piano nazionale (nel senso che tutti i rapporti di lavoro dei salariati fissi siano senz'altro prorogati) ma automaticità locale. Per quelle località dove il Ministero del lavoro riterrà di emettere il decreto di proroga, la proroga si estenderà a tutti, in quanto cristallizza, blocca completamente tutte le situazioni dei salariati fissi.

Questa non è una posizione né liberista né negatrice delle esigenze dei salariati fissi. Tutt'altro. Non è liberista, perché prevede un intervento, ma solo là dove la necessità sociale si manifesta; non è negatrice degli interessi dei salariati fissi, appunto perché li tutela sotto un doppio aspetto: permettendo il normale flusso ed eliminando l'anormalità del movimento sociale, là dove possa acquistare un carattere di perturbamento.

Quindi tutti i principî di doveroso intervento dello Stato e tutti i principî di doverosa tutela dei salariati fissi sono perfettamente salvaguardati dal provvedimento di legge in esame. Debbo manifestare la mia meraviglia che i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, che hanno stipulato gli accordi, chiedano oggi di annullarli.

DI VITTORIO. Di migliorarli, non di annullarli.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Se lei riteneva che questi accordi non fossero soddisfacenti avrebbe dovuto aspettare la legge.

DI VITTORIO. Quando uno è in difficoltà, agisce come può.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Rivolgo preghiera alla Commissione di approvare il testo del disegno di legge così come è stato trasmesso dal Senato, sottolineandone l'urgenza, perchè il permanere dell'attuale incertezza ha veramente creato una situazione di disagio nelle diverse provincie.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, comunico che il Governo ha accettato l'ordine del giorno Roselli come raccomandazione.

ROSELLI. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 al quale non sono stati presentati emendamenti:

« I contratti indicati nell'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, che scadano alla fine dell'annata agraria 1949-50, sono prorogati fino al termine dell'annata agraria 1950-51 nelle località nelle quali ciò sia richiesto da esigenze di carattere particolare, per le conseguenze che l'esecuzione delle disdette, anche in relazione alla loro entità numerica, può produrre, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1° gennaio ed il 1° marzo 1950, la proroga di cui al comma precedente può essere concessa fino al termine della corrispondente annata agraria 1951-52 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 2:

Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano ai contratti relativi a

salariati fissi che convivono con le famiglie diretto-coltivatrici o mezzadrili, le quali abbiano alle proprie dipendenze un solo salariato fisso convivente. Esse non si applicano altresì nelle località nelle quali siano intervenuti accordi sindacali tra le categorie interessate ».

A questo articolo, l'onorevole Santi ha presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo periodo.

SANTI. Insisto sul mio emendamento.

Le argomentazioni portate dall'onorevole Rubinacci non mi hanno per nulla persuaso. Per quanto egli abbia cercato di dare agli organizzatori della mia parte una lezione di etica sindacale, che io respingo, debbo convincermi che non ci sono soltanto licenziamenti per rappresaglia, ma anche leggi per rappresaglia. Questo comma, inserito proprio per l'insistenza del Sottosegretario al lavoro, ha precisamente questo carattere. Esso vuol dire ai lavoratori delle province di Pavia, Novara, Vercelli, Milano: « Voi vi siete messi in agitazione. Tra i vostri obiettivi c'era anche il problema delle disdette. Noi vi puniamo, escludendo queste provincie dalla facoltà concessa al Ministero del lavoro di intervenire con un provvedimento di proroga, qualora le disdette possano determinare un turbamento dell'ordine pubblico ».

Questo è il fine sociale del provvedimento.

Mi auguro che l'onorevole Rubinacci, che è sindacalista, abbia fatto sempre buoni contratti; ma può anche darsi che abbia fatto dei contratti cattivi (per essersi trovato in condizioni di necessità) nonostante le buone ragioni che militavano in favore della parte che egli rappresentava. Ciò perchè c'è sempre un problema fondamentale che incombe sulle trattative: il problema del rapporto di forza.

L'onorevole Rubinacci, firmando un contratto non soddisfacente, non avrà per questo pensato di rinunciare alla fondatezza dei motivi che fossero alla base della presentazione di determinate richieste. Ora, l'articolo 1° che cosa dice ? Che le disdette possono provocare in talune provincie un turbamento, anche in rapporto alla loro entità numerica. In questi casi si dà facoltà al Ministro del lavoro di concedere, d'accordo con il Ministro dell'agricoltura, la proroga. Io domando: In base a quale valutazione l'onorevole Rubinacci può affermare, fin da adesso, che nelle provincie, nelle quali si sono fatti accordi collettivi, non vi siano ragioni di turbamento tali da fare invocare l'articolo 1° ? L'onorevole Rubinacci non solo non ci spiega questo: ma afferma, aiutato dall'onorevole Fassina, che il problema è già stato risolto per il 90 per cento. Non è invece risolto per niente. Come l'hanno risolto le autorità locali ? A Parma, per esempio, nominando delle commissioni, composte dal rappresentante dell'ufficio di collocamento, dal sindaco e dal maresciallo dei carabinieri, per trovare alloggio agli sfrattati; non per trovare lavoro.

Il problema non è soltanto quello della casa, è sopratutto quello del lavoro.

E non si venga a dire che in provincia di Pavia o in provincia di Novara o in provincia di Vercelli o in altre ancora c'è la completa tranquillità.

C'è un contratto collettivo; ma i contratti collettivi non hanno ancora valore di legge, e ci possono essere dieci, cento agricoltori che si rifiutano di applicarli.

D'altra parte mi richiamo a quanto detto dall'onorevole Roberti: se una deroga si deve fare a una legge, deve ammettersi soltanto se costituisce una ragione di migliori condizioni e di miglior favore per i lavoratori. Applicare una deroga senza avere la certezza che l'accordo collettivo che si invoca rappresenti una condizione di miglior favore per i lavoratori, vuol dire farsi guidare da un criterio che non è legale, che non è giusto, che non è tale da ispirare l'attività pratica e legislativa del Ministero del lavoro.

Quindi insisto per l'approvazione dell'emendamento che ho presentato.

PALLENZONA. Allo stato attuale delle cose, modificando questo testo si perderebbe del tempo e, per voler far meglio, si finirebbe col danneggiare i lavoratori delle località dove il Governo può intervenire. Dichiaro quindi che voterò in favore dell'articolo non emendato.

BELLONI. Qui si tratta di una facoltà concessa al Ministro del lavoro; e poichè ho fiducia nel buon senso del Ministro, voterò per l'emendamento soppressivo.

DI VITTORIO. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Rubinacci per cui là dove il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, provvederà a regolare la questione delle disdette, anche le disdette già regolate, ma sulle quali non vi sia stato un accordo di tutte e due le parti, verranno rimesse in discussione.

L'onorevole Sabatini ha detto: Anche quelle provincie in cui siano intervenuti accordi sindacali, ma non tali da regolare la materia, possono entrare nell'ambito di quelle per le quali il Ministero del lavoro ha facoltà

di emanare il provvedimento per regolare le disdette. È d'accordo anche in questo il Governo ?

Domando ancora al sottosegretario: Se gli intervenuti accordi locali non hanno regolata la questione nella sua essenza, il Ministero del lavoro conserva ugualmente la facoltà di emanare il provvedimento per regolare una materia che non è stata regolata dagli accordi sindacali ?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda il primo quesito, se il rapporto non è stato consensualmente risolto da tutte e due le parti, o da un provvedimento passato in giudicato, è chiaro che, intervenuto il decreto di proroga per una determinata località, quel decreto si inserisce nel contrasto tra le parti, nella vertenza ancora aperta, e la risolve nel senso di mantenere in vita il rapporto, fino alla scadenza della nuova annata agraria.

Sul secondo punto: Nell'articolo 2 si parla di accordi sindacali, di accordi cioè che abbiano un carattere di sufficiente rappresentatività, che provengano cioè dalle organizzazioni sindacali e rappresentino la maggioranza delle categorie interessate. Se riguardassero soltanto una organizzazione con rappresentatività molto limitata, è chiaro che non ricorrerebbe il caso dell'ultima parte dell'articolo 2.

DI VITTORIO. Non è questa la questione. Io mi riferisco alla natura e al contenuto del contratto: se il contratto sindacale cioè – e non faccio questione di una organizzazione o di un'altra – ha risolto il problema che è oggetto del disegno di legge o al contrario, pur stipulato con tutti i crismi, non ha risolto detto problema.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Bisogna intendersi sul significato delle parole «risolvere il problema». Risolvere il problema, per me, significa che, impostato il contrasto sulla proroga o sulla non proroga di queste disdette, la materia è stata esaminata e risolta anche se in modo diverso dalla proroga.

Il punto di vista del Governo, a proposito dell'articolo, è questo: che si deve trattare di un accordo che si sia occupato della materia delle disdette.

Tengo poi a dichiarare che le organizzazioni sindacali hanno fatto il meglio che si potesse fare nell'interesse dei lavoratori ed hanno raggiunto accordi che, secondo la valutazione del Ministero, rappresentano una sufficiente tutela per i salariati fissi.

ROBERTI. Insisto su quanto già ho detto in sede di discussione generale, aggiungendo che l'ultima parte dell'articolo mi pare anche incostituzionale, riconoscendo forza cogente a degli accordi sindacali, là dove la Costituzione subordina questa forza cogente a precisi requisiti.

Faccio rilevare che la questione torna più volte innanzi a questa stessa Commissione, e che la materia degli accordi sindacali viene, volta a volta, interpretata secondo il comodo dell'una o dell'altra corrente. La verità è questa: non si può deferire ad un accordo sindacale, fino a quando non sia stato stabilito con legge, il valore proprio di questa.

Voterò quindi a favore dell'emendamento Santi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Santi, soppressivo dell'ultimo periodo dell'articolo 2.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 sul quale non è stato presentato alcun emendamento.

« Per le disdette, alle quali si applichi la proroga di cui al precedente articolo 1, valgono le disposizioni contenute negli articoli da 4 a 9 della legge 15 agosto 1949, n. 533 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 4 sul quale pure non è stato presentato alcun emendamento.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge del senatore Monaldi: Perfezionamento delle prestazioni per tubercolosi per i figli di soggetti assicurati. (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato). (1650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Perfezionamento delle prestazione per tubercolosi per i figli di soggetti assicurati.

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire su questa proposta di legge che è stata approvata dalla X Commissione permanente del Senato.

REPOSSI, *Relatore*. La proposta di legge ha questo duplice scopo: regolarizzare una situazione di fatto; dare maggior sicurezza contro il rischio della tubercolosi.

L'articolo 69 della legge 4 ottobre 1935, n. 1827, prevede che, oltre al lavoratore assicurato, possano beneficiare delle cure anche i familiari: la moglie o il marito dell'assicurato, i figli legittimi, i fratelli e sorelle conviventi a carico purché di età non superiori ai 15 anni. Il decreto legge 14 aprile 1949 lasciò le cose immutate. Tuttavia fin da allora, si ritenne opportuno, attraverso un provvedimento di coordinamento, elevare il diritto alla assicurazione antitubercolare, estendendo il limite di età dai 15 ai 17 anni per i figli disoccupati degli operai e da 15 a 20 anni per i figli degli impiegati. D'intesa col Ministro di allora, il comitato esecutivo dell'Istituto della previdenza sociale anticipò, con una delibera, questa applicazione. Si tratta però di una situazione di fatto non confortata da un provvedimento legislativo.

La proposta di legge colma, inoltre, la lacuna relativa ai figli di assicurati non inclusi nell'assicurazione obbligatoria perché studenti. Infatti si propone di portare a 20 anni il limite per i figli degli assicurati, operai o impiegati, che frequentino scuole professionali o medie, e di portarlo a 26 anni nel caso di frequenza agli studi universitari.

A nessuno sfuggirà l'importanza della proposta ed i benefici che ne deriveranno Essa comporterà una spesa di 200 milioni. Io mi auguro che sia approvata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLE. Mi pare che nella formulazione della legge, vi sia una contradizione tra il secondo comma, dove si parla di venti anni per il caso di frequenza di una scuola universitaria, e il terzo comma, dove si parla di 26 anni per gli studenti universitari.

CERAVOLO. Io credo che il progetto di legge non raggiunga lo scopo che si prefigge. Noi vorremmo una continuità assicurativa tra il lavoro prestato dal padre e quello prestato dai figli. Ci sono invece dei periodi in cui questi adolescenti restano completamente senza la copertura del rischio. La legge dice che è assicurato l'individuo quando la sua assicurazione abbia avuto inizio da due anni. Poiché un individuo che si laurea a 26 anni non trova subito lavoro e, quando comincia a lavorare, debbono passare almeno due anni perché il rapporto assicurativo sia stabilito, la mancanza dell'assicurazione si verifica proprio negli anni cruciali della vita.

Ma c'è anche un'altra grave lacuna. La legge dice che non ha diritto alla prestazione assicurativa il lavoratore che non può contare nell'ultimo quinquennio almeno 52 marche. Ammettiamo che un individuo sia stato assicurato per tutta la vita, per parecchi quinquenni, e che, quando arrivi all'ultimo quinquennio, si ammali con successive complicazioni tubercolari, e, per un motivo od un altro non possa procurarsi le 52 marche. Egli non può essere curato.

L'articolo 21 della legge dice che ha diritto solamente se è stato altra volta ricoverato in sanatorio. Ma questo vale esclusivamente per l'assicurato diretto. Perché non estendere il beneficio ai familiari?.

Con queste riserve mi rivolgo al Ministro, perché, nel progetto di legge per la riforma della previdenza sociale, si tenga conto di quanto ho detto.

FASSINA. Non ritengo che il rilievo del collega Bartole sia esatto. Se non avessimo, nel secondo comma, la precisazione del termine «o universitaria», che cosa succederebbe? Che il figlio dell'operaio fino alla scuola media ha diritto all'assicurazione; poi questa assicurazione potrebbe riprendere ai 20 anni, mentre anche tra i 17 e i 20 anni può andare all'università. È necessario perciò comprendere, come ha fatto il comma 2°, anche l'eventuale frequenza di scuola universitaria.

MORELLI. La legge deve essere approvata come è stata presentata, risolvendo subito un problema della massima urgenza, anche se non si affronta quello generale. Io invito anzi, profittando dell'occasione, il sottosegretario a farsi interprete del pensiero della Commissione, perché il problema della riforma della previdenza sociale venga una buona volta affrontato sul serio.

NOCE, LONGO TERESA. Il provvedimento che si propone è buono, ma è una piccola cosa in relazione al problema generale che è molto vasto. Vorrei spezzare una lancia in favore dei giovani figli degli operai che, dopo i 17 anni, ancora non lavorano. La grande maggioranza dei figli di operai a 17 anni non lavorano e quindi sono esclusi dal l'assicurazione. Eppure tutti sappiamo che la tubercolosi è una malattia socialmente non trascurabile alla cui cura non può bastare una famiglia.

Penso che l'onorevole relatore non dovrebbe avere difficoltà ad accettare un emendamento per estendere il limite di età anche

per i figli degli operai, fino a 20 anni, sempre che non si sia verificata la possibilità di aver lavoro e quindi assistenza diretta. Se questo è il limite di età stabilito per i figli degli impiegati, non vedo perché non debba essere esteso ai figli degli operai, che si trovano in una situazione peggiore. In questo senso presento un emendamento.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Ci sono i consorzi antitubercolari che provvedono.

NOCE LONGO TERESA. I consorzi antitubercolari dànno assistenza, non ricovero.

COPPA. Anche io non capisco perché si debba usare un trattamento diverso ai figli degli operai e a quelli degli impiegati. Quando fu fatta la legge la disoccupazione era minore; ma oggi, che il problema è gravissimo, l'assistenza assume una importanza non trascurabile. Ha detto l'onorevole Gennai Tonietti che provvedono i consorzi antitubercolari. Io dico che i consorzi sono insufficienti.

Il collega Morelli raccomanda per ragioni di urgenza l'approvazione della proposta di legge. Osservo che dobbiamo fare un provvedimento che provveda sul serio, altrimenti non vale la pena farlo. Insisto perciò per la parità di condizioni tra i figli degli operai e i figli degli impiegati.

Sono d'accordo anche con l'onorevole Bartole circa l'incongruenza tra il secondo e il terzo comma, per quanto riguarda gli studenti universitari.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

BIASUTTI. Desidererei includere fra gli studenti coloro che frequentano i seminari, giovani che provengono dal popolo e che sono esposti ai medesimi rischi degli altri.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdnza sociale*. Sarei portato a sottoscrivere tutte le cose che sono state dette. Debbo, tuttavia, necessariamente, preoccuparmi del problema dell'onere. Rilevo innanzi tutto questo: nel sistema proposto dalla Commissione per la riforma, le assicurazioni sociali non si estendono alla generalità dei cittadini, ma solo ai lavoratori e ai loro familiari, intesi per familiari coloro che sono a carico, che cioè non hanno la possibilità di essere automaticamente lavoratori, e che sono conviventi. Questo vale per la tubercolosi, per le malattie, per gli assegni familiari. Vale per tutto.

L'estensione che è stata proposta da qualcuno, pone un problema di oneri rilevanti; dovrei perciò pregare la Commissione di sospendere in proposito le sue deliberazioni, per permettermi di calcolare gli oneri. Stabiliti questi, si potrà discutere ed eventualmente prendere una decisione.

Non dirò cosa nuova ricordando che, in materia di assicurazione per la tubercolosi, esiste un *deficit*, di ben 20 miliardi, nella gestione dell'Istituto di previdenza. Giorni fa abbiamo approvato un provvedimento che rendeva permanente il sussidio sanatoriale; adesso approviamo un provvedimento che estende la tutela per i figli dei lavoratori. Procediamo per gradi. Sono dei ritocchi, ciascuno dei quali implica un peso abbastanza sensibile. Con questo non diciamo « punto » a tutto quello che può riguardare l'assicurazione; ci limitiamo a fare estensioni graduali, man mano che le disponibilità dell'Istituto della previdenza sociale lo consentano. Quindi, vorrei soltanto dire: Approviamo per ora questo provvedimento, studieremo poi la situazione degli oneri e vedremo se, in relazione alla situazione dell'istituto assicurativo, non sia il caso di procedere ad ulteriori estensioni.

Vorrei anche rilevare una lacuna del progetto di legge. Come ha ricordato il relatore, la proposta, in parte, consolida una situazione di fatto e, in parte, fa una estensione. L'estensione riguarda gli studenti universitari. Poiché per godere dell'assicurazione si chiedono due requisiti: essere a carico e conviventi, può avvenire per gli studenti, soprattutto universitari, che la convivenza, per ragione di studio, non vi sia.

Sarebbe quindi opportuno introdurre un emendamento in questo senso: che per i figli dei lavoratori, i quali per ragione di studio debbono trasferirsi fuori della casa paterna, il requisito della convivenza non venga richiesto.

Vorrei proporre anche, pur mantenendo la sostanza di tutto l'articolo approvato dal Senato, una formulazione generale un po' diversa. Il collega Bartole ha rilevato una incongruenza cui è stata data una risposta. Ma è chiaro che la formulazione, come è stata approvata dal Senato, presenta per lo meno delle contraddizioni e delle dubbiezze. Proporrei di adottare, accogliendo anche la proposta dell'onorevole Biasutti, una diversa formulazione dell'articolo unico, che mi permetto di leggere:

« Il limite massimo di età di quindici anni per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi, stabilito dall'articolo 69, secondo comma, lettere *c*) e *d*) e terzo comma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,

n. 1827, per i figli ed equiparati, i fratelli e le sorelle conviventi ed a carico degli assicurati per la tubercolosi, è elevato rispettivamente a 17 anni per le persone a carico degli assicurati aventi qualifica di operai ed a 20 anni per le persone a carico degli assicurati impiegati.

Il limite di età di 17 anni, di cui al precedente comma, è elevato a 20 anni qualora la persona a carico frequenti una scuola professionale o media, seminari diocesani o regionali ed istituti religiosi e non attenda, comunque, a proficuo lavoro.

Per le persone di cui ai precedenti commi, che siano regolarmente iscritte ad Università o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori, e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi universitari, e comunque non oltre il 26° anno di età, sempreché esse risultino a carico del lavoratore assicurato.

Per le persone di cui ai precedenti commi, che risiedono in località diverse da quella del capo famiglia, per ragioni inerenti agli studi in corso, si prescinde dal requisito della convivenza ».

REPOSSI, *Relatore*. Accetto questo nuovo testo.

MAGLIETTA. L'onorevole Rubinacci ci ha parlato di 20 miliardi di passivo; ma, se la tubercolosi esiste, e tende ad aumentare, ritengo che dovremmo proporci di aumentare i 20 miliardi a 30; perché, o abbandoniamo questa gente al proprio destino oppure, nell'interesse del paese, (giacché si tratta di malattia infettiva con conseguenze e ripercussioni sociali) dobbiamo affrontare il problema come deve essere affrontato.

Si è parlato di consorzi antitubercolari o di previdenza sociale. Poiché ritengo che, in definitiva, si tratti sempre di un onere per la collettività, vediamo di favorire la proposta fatta dall'onorevole Noce e dall'onorevole Coppa, anche perché la mancanza di assistenza fa aumentare gli inconvenienti e l'estensione del male. Quindi insisto perché, anche se lo studio della questione importi un dispendio di tempo, essa non venga abbandonata.

ZANFAGNINI. Mi associo alla proposta Noce e Coppa. L'argomento portato, che cioè provvede il Consorzio antitubercolare dove non provvede questa legge, è tale da renderla inutile. Giacché siamo sulla strada degli emendamenti, ed è il Governo stesso a proporli, prendiamo in considerazione anche questo. Quale può essere la ragione per distinguere tra figli di operai e figli di impiegati? Che il figlio dell'operaio, generalmente, è assicurato direttamente prima dei 20 anni. Ma non sempre. E allora si potrebbe ovviare dicendo: « sempre che non siano direttamente assicurati ».

MORELLI. Dalle informazioni che ho assunto, l'estensione ai figli degli operai rappresenta un onere molto rilevante.

Tuttavia, mentre faccio tutti i voti possibili perché si estenda il limite di età per i figli degli operai e concordo, se si tratta di un breve rinvio, per trovare una soluzione sollecita, mi domando se si debba correre il rischio di rimandare chissà fino a quando l'approvazione di questa legge che, comunque, incomincia a portare un minimo di beneficio, e che non incontra molti ostacoli importando un onere di soli 200 milioni.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Morelli; anche io ritengo che sia urgente fare questo primo passo avanti; soprattutto per gli studenti universitari poveri che si ammalano frequentemente di tubercolosi e trovano difficoltà ad essere ricoverati ed assistiti. Penso che il proponente della legge, che è professore di università, debba avere avuto presente questo grave problema. Variamo quindi, per ora, questa proposta di legge raccomandando al Ministro di studiare a fondo, se è possibile, il problema della assistenza di tutta la categoria dei giovani a carico dei genitori lavoratori.

DI VITTORIO. Debbo rilevare che due sono le esigenze che ci si presentano: quella di approvare un provvedimento che, con tutte le deficienze che sono state rilevate, tuttavia rappresenta un miglioramento nei confronti dei giovani che ne sono oggetto, e quella di estendere questo provvedimento.

Poiché per l'estensione l'onorevole Rubinacci premette la necessità di un preventivo esame degli oneri e del modo di sopperirvi, vorrei fare una proposta conciliativa delle due esigenze: approvare questa legge e votare insieme un ordine del giorno col quale si impegni il Governo a presentare rapidamente un progetto diretto ad estendere i benefici dell'assicurazione.

NOCE LONGO TERESA. Non credo che il riesame della situazione a favore dei giovani, che non hanno nessuna assistenza o possibilità di essere assistiti, debba prendere tanto tempo. Se la legge va di nuovo al Senato con

un piccolo emendamento, il problema di tempo per calcolare gli oneri viene a cadere.

Sono d'accordo con quanto ha detto il collega Maglietta: se dobbiamo assistere questi tubercolosi, è la collettività che deve pagare. È meglio dare ad essi l'assistenza necessaria ad evitare l'estendersi di questa malattia sociale, che portare nella società, nel nostro popolo, un così grave danno.

Insisto, perciò, affinché la Commissione esamini subito questo problema e accetti la formula dell'onorevole Zanfagnini di estendere fino ai 20 anni il limite per i figli degli operai, purchè non direttamente assicurati.

Accettando una legge che sancisse un principio di differenza, davanti ad una malattia come la tubercolosi, faremmo veramente cosa ingiusta da ogni punto di vista.

COPPA. Non è simpatico che il figlio del l'operaio, che vive in condizioni ambientali di gran lunga inferiori a quelle di un impiegato, debba vedersi trattato in modo differente. Sono tuttavia d'accordo nell'affidare, per ora, la nostra risoluzione ad un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei richiamare la Commissione a quanto è stato già detto dal relatore, che cioè questa proposta di legge si limita puramente e semplicemente a dare una situazione di diritto ad una situazione di fatto esistente, tranne che per la parte innovativa rappresentata dalla perfetta uguaglianza tra figli di operai ed impiegati, studenti universitari. Incominciamo a consolidare questa situazione di fatto con l'innovazione relativa agli studenti universitari, con la modifica della irrilevanza del requisito della convivenza; poi, seguendo il saggio consiglio dell'onorevole Di Vittorio, ripreso dall'onorevole Coppa, porremo allo studio il problema della equiparazione del limite di età, sia per i figli degli impiegati, sia per i figli degli operai, inserendolo nelle possibilità di gestione dell'Istituto di previdenza.

E lasciatemi dire che, se ci troviamo di fronte a questo *deficit* di 20 miliardi, gli è perché da parte dell'Istituto della previdenza sociale e da parte del Ministero del lavoro il problema della tubercolosi non è stato considerato dal punto di vista strettamente contabile, strettamente finanziario, strettamente economico, ma è stato considerato come quel grave flagello sociale a cui ha accennato l'onorevole Noce. Si è fatta una politica di audacia, una politica di spese al di là del possibile.

Questo crea oggi una situazione pesante che stiamo cercando di correggere e non escludo che, modificando i contributi, si possa giungere alla possibilità della auspicata parificazione.

Vorrei infine far rilevare che il rinvio al Senato per questa modifica di forma significherebbe rimandare l'approvazione definitiva di quattro o cinque giorni e non più; mentre un rinvio per l'estensione dell'assicurazione dovrebbe essere notevolmente più lungo.

Perciò sarei favorevole al suggerimento dell'approvazione di un ordine del giorno.

VENEGONI. Non sono in grado, con una modificazione così lata, di decidere se il testo proposto dal Governo sia migliore di quello del Senato. Potrei essere d'accordo, per ragioni d'urgenza, di approvare la proposta di legge del Senato e l'ordine del giorno; ma se dobbiamo rimandare la proposta al Senato con tutte le lungaggini che ne derivano e con altre proposte aggiuntive, migliorative o peggiorative, non sono più d'accordo. Se dobbiamo modificare la legge, modifichiamola, ma introduciamo l'emendamento giustamente sostenuto dall'onorevole Noce.

DI VITTORIO. Mi associo ai concetti dell'onorevole Venegoni. Si trattava di non perdere tempo ed accettare quanto dà la legge votata dal Senato, salvo, con un ordine del giorno fare un voto per la estensione. Se rimandiamo al Senato la proposta di legge.....

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sarà questione di tre giorni!

DI VITTORIO. Non si può parlare di tre giorni. Dato il lavoro legislativo molto pesante, non abbiamo nessuna garanzia che la soluzione venga dopo tre giorni o dopo trenta o dopo tre mesi, anche se la modifica sia di pura forma.

Quindi se dobbiamo rimandare la legge al Senato facciamo anche le modifiche di sostanza.

MORELLI. Sono d'avviso di votare sul testo proposto dal Governo. Ritengo che quanto ha detto l'onorevole Di Vittorio non abbia consistenza, perché non vi saranno difficoltà se al Senato si dovranno rivedere questioni di pura forma.

Insieme con l'onorevole Zanfagnini ed altri abbiamo preparato sulla base dell'unanime criterio un ordine del giorno che dice: « La XI Commissione, approvando la proposta di legge n. 1650 e soprassedendo, per ragioni di urgenza, ad ogni emendamento estensivo per non ritardare più oltre l'andata in vigore dei benefici previsti dalla detta proposta di legge,

impegna il Governo a presentare al più presto un provvedimento che estenda il limite di età di venti anni anche ai figli degli operai assicurati ».

SANTI. Aderisco alle osservazioni degli onorevoli Venegoni e Di Vittorio. Se, invece di approvare, per ragioni di urgenza, la proposta di legge così come trasmessa la rimandiamo al Senato per estendere, in definitiva, agli alunni dei seminari (al che per mio conto non mi oppongo) i benefici della legge, non vedo perché non si debba affrontare il problema altrettanto urgente della equiparazione dei figli degli operai a quelli degli impiegati.

L'ordine del giorno non mi sodisfa perché conosco il valore e la sorte degli ordini del giorno. Restano una manifestazione platonica della volontà della Commissione di cui il Governo terrà conto quando vorrà. Per questo non accetto la soluzione dell'ordine del giorno.

CERAVOLO. Mentre mi associo all'ordine del giorno Morelli e altri, ritengo che il voto dovrebbe manifestarsi in un altro modo: si parla di impiegati e di operai. Perché non parliamo di lavoratori? Si parla di seminari, perché non parliamo di studenti? Quelli che non seguono i seminari, gli studenti presso altre scuole, ad esempio quelle private, perché non devono essere compresi? Se la legge tende ad assicurare coloro che per ragioni di studio, o per altra qualsiasi ragione, non possono lavorare, perché allora quelli, che per inabilità fisica non possono lavorare, non devono essere compresi tra i beneficiati dalla assicurazione? Io, perciò, propongo che l'ordine del giorno venga modificato nel senso di fare voti per una « estensione dei benefici di assistenza fino all'età di venti anni ai figli dei lavoratori assicurati che per ragioni di studio, di disoccupazione forzata o per inabilità fisica non possono lavorare ».

PRESIDENTE. Mi sembra che due tesi si trovino di fronte: una propone di approvare l'ordine del giorno Morelli-Zanfagnini votando contemporaneamente la proposta di legge 1650 nel testo pervenutoci dal Senato, senza alcun emendamento, né di forma né di sostanza. L'altra, sempre votando l'ordine del giorno Morelli, aderisce al nuovo testo proposto dal Governo.

REPOSSI, *Relatore*. L'articolo che propone il Governo, secondo me, è necessario soltanto per una migliore e più chiara esposizione tecnica, per esempio per dirimere il dubbio di interpretazione relativo alla convivenza dei figli studenti e non coabitanti per ragioni di studio.

MASTINO DEL RIO. Giuridicamente anche quelli sono conviventi. La temporanea assenza non ha importanza.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, procediamo alla votazione.

Pongo in votazione la proposta di esaminare il testo del Governo che, in pratica, costituisce emendamento a quello del Senato.

(*È approvata*).

Gli onorevoli Noce e Santi hanno presentato un emendamento che, nel concetto, è applicabile anche al nuovo testo del Governo. L'emendamento sopprime ogni differenza fra figli di operai e figli di impiegati. Votiamolo nel principio, salvo, se approvato, a meglio determinarlo in sede di coordinamento.

Pongo ai voti l'emendamento Noce.

(*Non è approvato*).

Pongo ora in votazione l'ordine del giorno Morelli, Zanfagnini, Coppa ed altri.

(*È approvato*).

Poiché il nuovo testo presentato dal Governo, consta di articolo unico, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge Repossi ed altri: Proroga al 31 dicembre 1951 del termine di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. (1652).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Repossi, Fassina e Ambrico: Proroga al 31 dicembre 1951 del termine di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Riferirò, brevemente, io stesso.

La legge concernente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ha tardato ad essere pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* e, pertanto, il termine di cui all'articolo 26, secondo comma, verrebbe a decadere.

Lo scopo della presente proposta di legge è quindi quello di prorogarlo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

NOCE LONGO TERESA. Sono favorevole a questa proposta di legge che rappresenta un emendamento alla legge a suo tempo votata: va data lode al collega Repossi per

essersi reso diligente interprete di questa necessità.

Tuttavia, il nostro voto favorevole deve essere anche interpretato come un biasimo al Governo, e precisamente alla Presidenza del Consiglio, perché questa legge, approvata il 27 luglio dal Senato, firmata dal Presidente della Repubblica il 26 agosto, è rimasta nei cassetti della Presidenza del Consiglio fino alla fine di ottobre; fino a quando cioè per sollecitazioni della sottoscritta e del senatore Casadei, l'onorevole Andreotti è andato a disseppellirla da quei cassetti. Simile comportamento ha ritardato di quattro mesi i benefici previsti e, per conseguenza ha arrecato un danno notevole alle lavoratrici madri.

MORELLI. Io non mi unisco al biasimo espresso dalla onorevole Noce. Faccio presente inoltre che anch'io, per la nostra associazione sindacale, ho ripetutamente sollecitato con lettere e telegrammi la pubblicazione in tempo utile della legge n. 860 sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io respingo il biasimo della onorevole Noce e non do affatto a questa proposta di legge il significato che l'onorevole Noce intende attribuirgli.

REPOSSI, *Relatore*. Mi associo all'onorevole sottosegretario. Il significato della legge non è quello che ha voluto attribuirle l'onorevole Noce.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge.

« Il termine del 30 giugno 1951, di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, è prorogato al 31 dicembre 1951 ».

Non essendovi emendamenti e trattandosi di un articolo unico, la proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta delle proposte di legge testè discusse.

(*Segue la votazione*)

Comunico il risultato della votazione segreta sulle proposte di legge:

Senatori Bitossi ed altri: Proroga dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati. (1635):

Presenti e votanti 37
Maggioranza 19
Voti favorevoli 34
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Senatore Monaldi: Perfezionamento delle prestazioni per tubercolosi per i figli di soggetti assicurati. (1650):

Presenti e votanti 37
Maggioranza 19
Voti favorevoli 32
Voti contrari 5

(*La Commissione approva*).

Repossi ed altri: Proroga al 31 dicembre 1951 del termine di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. (1652):

Presenti e votanti: 37
Maggioranza 19
Voti favorevoli 37
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione segreta:

Rapelli, Storchi, Di Vittorio, Nenni Giuliana, Angelucci Mario, Bartole, Biasutti, Ceravolo, Colleoni, Concetti, Coppa Ezio, Lombardi Carlo, Dal Canton Maria Pia, De Maria, Fassina, Roselli, Latorre, Lo Giudice, Maglietta, Marazzina, Mastino del Rio, Morelli, Negri, Noce Longo Toresa, Pallenzona, Petrone, Pollastrini Elettra, Repossi, Sabatini, Sacchetti, Santi, Sartor, Titomanlio Vittoria, Valsecchi, Venegoni, Zaccagnini, Zanfagnini.

La seduta termina alle 12,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI